



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali – principio del ne bis in idem - giudicato – copre il dedotto e il deducibile – finalità – giudizio instaurato d'ufficio – applicabilità - esclusione

## **Descrizione**

Il giudicato si forma, in maniera implicita, anche sulle questioni che non siano state esplicitamente dedotte, ma che avrebbero potuto dedursi nel processo conclusosi con sentenza passata in giudicato. Tale principio, ammesso anche nella giustizia sportiva (CFA, Sez. IV, n. 40/2020-2021), mira a circoscrivere l'oggetto del giudicato non solo a ciò che si sia espressamente inteso far valere (tanto in forma di deduzione che di eccezione), ma anche alle questioni che, pur se non specificamente dedotte, siano la premessa necessaria della domanda e dell'accertamento relativo, ponendosi così come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione. Il principio non è inquadrabile nel giudizio che è instaurato d'ufficio davanti al Giudice sportivo. Tale giudizio infatti, previsto e regolato dall'art. 66, lett. a), C.G.S., prende avvio senza alcun impulso di parte, né deduzioni o eccezioni di sorta, svolgendosi solo sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 117/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS; art. 66, lett. a), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0117 CFA del 24 giugno 2025 (-PR-Sig. Valerio Neri-U.S.D. Castelnuovese Calcio ed A.S.D. Trigoria-Sig. Emanuele Ambrosi)**